



*Convegno su*

## **MONTAGNA, RISCHIO E ASSICURAZIONE**

Courmayeur, Hôtel Pavillon  
venerdì 5 aprile 2013

*Prima Sessione*

**Assicurazione per i professionisti della montagna**

*a cura di*  
Lorenzo SOMMO

## ASSICURAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA

Sommario: 1. I professionisti della montagna. 2. I pericoli della montagna. 3. La responsabilità dei professionisti della montagna. 4. L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. 5. L'assicurazione infortuni e la tutela legale. 6. Brevi conclusioni.

### *I PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA*

La categoria dei “professionisti della montagna” comprende storicamente le figure della guida alpina, del maestro di sci e dell'accompagnatore di media montagna, nonché alcune nuove professionalità quale il maestro di mountain bike.

**1.1.** La professione di **guida alpina** è stata regolamentata dalla legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), cui sono seguite diverse leggi regionali di settore<sup>1</sup>. A livello regionale valdostano, la l.r. 7 marzo 1997, n. 7, definisce<sup>2</sup> la guida alpina come colui che esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le attività di accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna; di accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici; l'insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-

---

<sup>1</sup> Tra le altre si segnalano la legge regionale Liguria 17 dicembre 2012, n. 44; la legge provinciale di Trento del 23 agosto 1993 n. 20; la legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26; la legge provinciale di Bolzano 23 agosto 1992, n. 20, la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

<sup>2</sup> L'art. 1 della l.r. 7 marzo 1997, n. 7, recita:

*“1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:*

- a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;*
- b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;*
- c) insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;*

*d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).*

*2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.*

*È comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici”*

alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo; l'allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui sopra.

**1.2.** Altra figura che trova la propria disciplina nella legge quadro n. 6 del 1989 è l'**accompagnatore di media montagna**<sup>3</sup>.

Si tratta di un professionista cui compete l'accompagnamento di persone su percorsi montani dove non sia necessario l'utilizzo di attrezzatura alpinistica per la progressione e che, in quanto esperto conoscitore dell'ambiente percorso, è tenuto ad illustrare alle persone accompagnate le caratteristiche dello stesso. L'art. 21 della legge quadro prevede che siano le regioni a dover regolamentare la formazione e l'abilitazione degli accompagnatori di media montagna.

La Valle d'Aosta, ad esempio, non prevede nella propria legislazione tale figura professionale, ma regola, nella legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, la figura della **guida escursionistica naturalistica**<sup>4</sup>, categoria nella quale rientrano coloro che, per professione, accompagnano singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi,

---

<sup>3</sup> L'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, dispone:

*"1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.  
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.  
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo."*

<sup>4</sup> La lettera c del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21 gennaio 2003, n. 1, recita:

*"c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;"*

su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi.

**1.3.** Per quanto riguarda la professione di **maestro di sci**, questa viene regolamentata a livello nazionale dalla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81 e, a livello regionale da una serie di leggi<sup>5</sup>.

In particolare nell'ordinamento valdostano troviamo la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, e s.m.i. (cui è seguita la legge 34/2012 che ha rivisto la disciplina della professione al vaglio della Corte Costituzionale per un'impugnativa del Consiglio dei ministri in ordine alla limitazione dell'esercizio dell'attività dei maestri di sci provenienti da Stati membri dell'UE) che definisce il maestro di sci come colui che, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi.

La neonata professione di **maestro di mountain bike** e di ciclismo fuoristrada trova disciplina in Valle d'Aosta nella l.r. 21 gennaio 2003, n. 1, così come modificata dalla legge 28 aprile 2003, n. 14<sup>6</sup>, che ha introdotto questa nuova figura professionale frutto dell'espansione di questa pratica divenuta negli ultimi anni disciplina sportiva a tutti gli effetti. Anche in questo caso il legislatore parla di soggetto che accompagna singole persone o gruppi in gite in mountain bike, assicurando assistenza tecnica e fornendo

---

<sup>5</sup> Tra le altre la legge provinciale della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5; la legge regionale Molise 8 gennaio 1996, n. 1; la legge provinciale di Trento 23 agosto 1993, n. 20; la legge regionale Basilicata 29 marzo 1993, n. 16; la legge regionale Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43; la legge regionale Campania 23 febbraio 2012 n. 4; la legge regionale Molise 9 settembre 2011, n. 29; la legge regionale Veneto 3 novembre 2005, n. 2; la legge regionale Sicilia 9 dicembre 1993, n. 42; la legge regionale Piemonte 23 novembre 1993, n. 50; la legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26; la legge provinciale di Bolzano 23 agosto 1992, n. 20; la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

<sup>6</sup> L'art. 2 al comma 1, lettera dbis) dispone:

*“ dbis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.”*

notizie sui luoghi attraversati e sul ciclismo fuoristrada in genere. L'accompagnatore o maestro di mountain bike opera in un ambito sportivo con finalità addestrative e promozionali, riguardo al ciclismo fuoristrada con particolare riferimento al mountain biking escursionistico. L'attività si rivolge ai principianti che devono apprendere le cose più elementari relative al mezzo ed al modo di usarlo, nel massimo rispetto della natura. La sua attività si rivolge anche ai praticanti che vogliono perfezionare le loro capacità tecniche in MTB e può svolgersi individualmente, in associazioni sportive, imprese o cooperative o presso i Centri Nazionali di MTB che si stanno moltiplicando sul territorio.

In sostanza, la montagna richiama intorno a sé tutta una serie di figure professionali ognuna con una propria peculiarità ed una propria identità il cui fine è quello di far sì che qualunque attività, da quelle dilettantistiche a quelle più complesse, possa essere svolta in piena sicurezza.

### ***I PERICOLI DELLA MONTAGNA***

L'ambiente della montagna presenta, nella sua generalità, tutta una serie di pericoli per l'uomo: il terreno, la roccia, le pareti di ghiaccio, la neve, le variazioni climatiche sono tutte premesse per il crearsi di situazioni potenzialmente pericolose.

I pericoli cui va incontro chi frequenta la montagna vengono solitamente suddivisi in soggettivi ed oggettivi.

I primi, che derivano da un comportamento generalmente sbagliato nei confronti della montagna, sono insiti, ad esempio, in una limitata efficienza fisica, nell'imprudenza, nella mancanza di tecnica ed esperienza, nella disattenzione o, ancora, in un equipaggiamento non idoneo all'attività che si intende svolgere. I secondi derivano, invece, esclusivamente dai fenomeni naturali legati in modo particolare alla montagna come le condizioni meteo-ambientali ed i loro mutamenti, le valanghe, le scariche di sassi, il crollo dei seracchi.

Alla base delle varie situazioni di pericolo che si possono verificare in montagna vi è sempre un comportamento umano ed è, pertanto, necessario avere una adeguata preparazione prima di affrontare qualunque attività. E' chiaro, peraltro, che il fatto stesso di svolgere un'attività in montagna coscientemente e volontariamente comporta inevitabilmente l'accettazione di un qualche rischio, e precisamente del rischio tipico connesso a quella attività. Le attività che si svolgono in montagna presentano

indubbiamente un rischio tipico superiore a quello che caratterizza la vita quotidiana. Tale rischio non è in alcun modo totalmente eliminabile e viene comunemente accettato da coloro che praticano qualunque tipo di attività.

Perlatro, pare opportuno precisare che se nel linguaggio comune l'alpinismo, lo scialpinismo, lo sci *tout court* sono qualificate come attività pericolose, lo stesso non può dirsi sul piano strettamente giuridico nell'accezione prevista dall'art. 2050 c.c. Trattasi, infatti, di attività non pericolose in quanto tali ma che possono diventarlo a causa di comportamenti irragionevoli di chi svolge quella attività, come già precisato. Tuttavia, l'accettazione comune del rischio non può mai comportare un'area di totale irresponsabilità come emerge dall'ormai ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia.

#### ***LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA***

Soffermandoci sulla **responsabilità civile**, questa può nascere dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato, anche verbalmente, con il proprio cliente ovvero dal verificarsi di un fatto che cagioni un danno ingiusto ad un terzo e che sia conseguenza della condotta colposa del professionista. Nel primo caso si tratterà di una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre nel secondo caso avremo una responsabilità di tipo extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*

I doveri che un professionista della montagna è tenuto ad osservare al fine di non incorrere in alcun tipo di responsabilità consistono, innanzitutto, nella valutazione delle capacità tecniche del cliente o dell'allievo (a seconda del tipo di professione svolta) e nel controllo e nella vigilanza sugli stessi affinché ne possa essere preservata l'incolumità. Il professionista dovrà, pertanto, essere in grado di prevedere e/o prevenire i pericoli tipici di particolari contesti nonché i rischi legati a particolari tipologie di turisti.

**3.1.** Lo standard di diligenza richiesta alle figure di guida alpina, maestro di sci, accompagnatore di media montagna e di maestro di mountain bike non è chiaramente quello dell'uomo di media diligenza richiesto ai sensi dell'art. 1176 c.c., ma piuttosto deve essere qualificato in rapporto al grado di preparazione tecnica e di esperienza adeguate allo "stato dell'arte" all'epoca dell'incidente. Ne consegue che il risarcimento del danno sarà conseguenza inevitabile laddove vi sia l'inosservanza delle regole

precauzionali richieste dal tipo di attività svolta e non vengano rispettati i doveri sopra ricordati.

Nella sostanza si tratterà per lo più di una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del proprio cliente, essendo tale rapporto regolato da un vero e proprio contratto, mentre si avrà una responsabilità di tipo extracontrattuale laddove il professionista dovesse cagionare un danno ingiusto ad un terzo. Si tenga però presente che, nell'accertamento delle responsabilità dovrà essere altresì debitamente valutata la condotta tenuta dal cliente al quale è richiesto di rispettare sia le regole precauzionali che le istruzioni fornite dalla guida stessa. Il suo comportamento, pertanto, sarà valutato in sede di accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. portando anche ed eventualmente ad una esclusione della colpa del professionista.

**3.2.** Per quanto riguarda, infine, l'onere probatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale, al danneggiato sarà sufficiente allegare l'inadempimento da parte della guida alpina o del maestro di sci, ai quali spetterà, invece, la prova dell'adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare il risarcimento del danno.

Laddove i professionisti dovessero rispondere ai sensi del 2043 c.c., l'onere probatorio sarebbe diversamente distribuito in quanto spetterà al soggetto danneggiato dimostrare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento del professionista ritenuto responsabile (nesso causale), oltre all'elemento soggettivo nelle forme del dolo o della colpa.

**3.3.** Ultimo elemento da considerare è la responsabilità cui può incorrere il professionista della montagna ai sensi dell'art. 2048 c.c. per i danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi minorenni durante, ovviamente, l'attività svolta in comune (l'orario di lezione per il maestro di sci, per es.). Trattasi di una responsabilità che si estende ai soli danni cagionati dall'allievo ai terzi, in quanto quelli che dovesse procurare a se stesso rientrerebbero nell'ambito della responsabilità contrattuale (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 2559/2011).

Il professionista della montagna, pertanto, è tenuto, in sostanza, ad adempiere ai doveri richiesti dal tipo di attività svolta con la dovuta diligenza al fine di evitare le responsabilità cui potrebbe incorrere per negligenza, imprudenza o imperizia, da ciò la necessità di assicurarsi.

#### ***L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI***

**4.1.** La normativa in materia non è univoca nel prevedere l'obbligatorietà di forme assicurative per i professionisti della montagna.

Nell'ordinamento valdostano, per esempio, troviamo che l'art. 7, comma 1, lett. h), della L.R. 7/1997 subordina l'iscrizione all'albo regionale delle guide alpine alla copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività. Tale polizza, peraltro, deve essere stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'Unione Valdostana Guide Alta Montagna.

Lo stesso requisito è richiesto per l'iscrizione agli elenchi professionali per la professione di guida escursionistica naturalistica, ma non altrettanto è previsto per i maestri di sci dove la normativa di cui alla L.R. 44/1999 prevede esclusivamente una copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per le scuole di sci (art.19, comma 1 lett. f)).

Pertanto, **la copertura sopra descritta è obbligatoria per le professioni di guida alpina, accompagnatore di media montagna** (o guida escursionistica naturalistica) e **per il maestro di mountain bike**, e, indubbiamente **per le scuole di sci**, mentre per i maestri di sci, siano essi di discesa, di fondo o di snowboard, che esercitano liberamente la loro professione non è previsto alcun obbligo in tal senso. E' chiaro che generalmente ne saranno comunque provvisti data l'alta percentuale di incidenti che possono occorrere sulle piste da sci.

Nella maggior parte dei sinistri, infatti, il responsabile risulta essere assicurato e l'assicurazione copre di norma i danni causati nell'ambito dell'attività professionale tanto che i tribunali spesso devono deliberare sulle assicurazioni cumulative piuttosto che sull'assenza di assicurazione (pensiamo ad un maestro di sci che svolge la propria attività nell'ambito di una scuola di sci e che è provvisto di una propria personale copertura).

La giurisprudenza riconosce generalmente la manleva della società di assicurazione nel risarcimento dei danni occorsi nell'ambito della responsabilità civile verso terzi, sia essa contrattuale che extracontrattuale.

**4.2.** Specchio della nostra società, l'evoluzione degli sport di montagna (invernali e non) va di pari passo ad un rifiuto sempre più crescente del concetto di fatalità e ad una crescente esigenza di sicurezza. Per questo motivo, è necessario fare ricorso ad un regime assicurativo che sia in grado di fornire una adeguata copertura laddove fosse riconosciuta la responsabilità del professionista.



Abbiamo esaminato una serie di polizze tipo sulla responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività sportive di cui in oggetto.

Si tratta di coperture finalizzate a tenere indenne l'assicurato di quanto esso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (comprensivo di capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose. Deve trattarsi di conseguenze di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata. Inoltre, le società di assicurazione estendono tale copertura anche alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Tra i dati curiosi in senso "negativo" per i professionisti segnaliamo che, in alcune polizze, nella parte in cui si definisce la qualità di terzi esclusi (normalmente il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio ed infine, laddove l'assicurato non fosse persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniugio o parentela) si trova l'esclusione dalla categoria di "terzi" di alcuni soggetti, tra cui "tra loro" gli associati e gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive. Tale esclusione è, evidentemente, molto pericolosa per il professionista, che si potrà vedere eccettuata l'inoperatività della polizza laddove un allievo o un cliente danneggi un altro partecipante al corso collettivo o alla gita "guidata" e/o "gestita" dal professionista.

In tutte le polizze si precisa che, ovviamente, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti fisici comprovati da apposita certificazione medica, laddove richiesta, per allievi e associati e al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività professionale svolta.

Infine, generalmente, le polizze prevedono una franchigia, nel senso che parte del danno risarcibile, espressa in importo, rimane a carico dell'assicurato. La franchigia a volte è fissa, a volte è espressa in termini percentuali o sulla base di tabelle a scaglioni.

### ***L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E LA TUTELA LEGALE***

Tra le altre coperture assicurative che i professionisti della montagna possono stipulare, vi rientrano, poi, anche quella infortuni e quella sulla tutela legale.

Per infortunio si intende comunemente quell'evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, ad esclusione delle alterazioni psichiche, che siano obiettivamente e medicalmente accertabili e dai quali possa derivare la morte, una invalidità permanente ovvero una inabilità temporanea.

Anche in questo caso, dall'analisi di alcune polizze si ricava che vi è la previsione, nella generalità dei casi, della corresponsione di un importo massimo per morte, di una diaria per l'inabilità temporanea generica, ovvero per l'applicazione di un mezzo di contenzione permanente e inamovibile, di un'indennità post-ricovero nel momento in cui l'assicurato dovesse effettuare almeno un pernottamento in un istituto di cura e ancora il rimborso delle spese di cura necessarie a seguito dell'evento infortunistico. Spesso è previsto che se l'infortunio dovesse comportare un'invalidità permanente accertata pari o superiore a percentuali predeterminate (di solito superiori al 60%) l'assicurazione corrisponde altresì una rendita vitalizia.

Questa tipologia di assicurazione è, ovviamente, del tutto facoltativa ed il professionista può sottoscriverla singolarmente ovvero mediante convenzione, laddove dovesse sussistere, per il tramite della propria associazione professionale.

**5.2.** Altro tipo di copertura assicurativa che il professionista può richiedere è quella relativa alla tutela legale. Si tratta di polizze funzionali al pagamento degli onorari, delle spese e delle competenze del legale (liberamente scelto dalle persone assicurate), spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice, spese di transazione e di soccombenza. Gli eventi che vengono assicurati sono relativi sia alla difesa civile che alla difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, o, ancora, per delitti dolosi commessi nello svolgimento delle attività istituzionali, laddove dovesse essere pronunciato il proscioglimento o l'assoluzione o ancora la derubricazione del reato da doloso a colposo. Le società assicurative, tuttavia, normalmente, escludono i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il rimborso delle spese avviene una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

E' sempre possibile, inoltre, stipulare condizioni particolari di polizza a seconda delle necessità del contraente e del tipo di attività svolta.

## ***BREVI CONCLUSIONI***

L'opinione attuale in materia di rischio è tale per cui ogni danno deve essere indennizzato.

Questo vale, ovviamente, per quanto interessa in questa sede, nell'ambito della responsabilità civile. Si è, infatti, portati a pensare che ogni danno debba trovare un proprio colpevole negando così l'idea stessa di fatalità. E sicuramente le professioni legate alla montagna non fanno eccezione. Pertanto, per rispondere alla crescente domanda di responsabilità, è indispensabile una copertura assicurativa che sia in grado di far fronte all'eventualità che il professionista venga effettivamente ritenuto responsabile del danno occorso al proprio cliente/allievo.

La polizza rappresenta una garanzia sia per chi lavora sia per chi si affida alla guida o al maestro. Bisogna, comunque, sottolineare che non sempre sussiste una responsabilità in capo al professionista in caso di danno: il cliente è tenuto esso stesso ad un comportamento prudente commisurato alle sue stesse capacità e alla sua preparazione.

Anche la polizza infortuni è considerata ad oggi indispensabile per tutte quegli eventi traumatici che, soprattutto nelle professioni di cui si discute, sono all'ordine del giorno e possono in qualche modo garantire il professionista dal mancato guadagno per l'interruzione della propria attività per l'evento lesivo occorsogli.

La tutela legale, infine, è conseguenza di quanto sopra considerato. La sempre maggiore richiesta di responsabilità comporta una proliferazione di controversie non indifferente. Per questo è importante una copertura assicurativa che sia in grado di coprire i costi, spesso onerosi, che una causa legale può comportare.